



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1900**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PAOLO BERNARDO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA delibera Consob n. 11527 del 7 luglio 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Bernardo, nato a Bojano (CB) il 13 giugno 1969;

VISTA la nota del 3 settembre 2019 (prot. n. 65815 del 12 settembre 2019), successivamente integrata con nota del 18 dicembre 2019 (prot. n. 87718 di pari data) con cui una società ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Paolo Bernardo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 3, 10 e 12 dicembre 2019 (rispettivamente prot. nn. 84780 e 86215 86546 di pari date), del 10 febbraio 2020 (prot. nn. 6955, 6959 e 6961 di pari data), del 6 e 25 marzo 2020 (prot. nn. 14096 e 16036 di pari date), del 14 maggio 2020 (prot. n. 22960 di pari data), 22 giugno 2020 (prot. n. 27930 del 23 giugno 2020), del 9 novembre 2020 (prot. n. 54808 di pari data), del 10 e 18 dicembre 2020 (rispettivamente prot. nn. 61639 e 62893 di pari date), del 27 gennaio 2021 (prot. nn. 6041 e 6047 di pari data), del 9, 12 e 17 marzo 2021 (rispettivamente prot. nn. 18230, 19023 e 20480 di pari date) e del 23 giugno 2022 (prot. n. 44272 di pari data), con cui Fideuram-



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Paolo Bernardo

VISTE le note del 19 maggio 2020 (prot. n. 23698 di pari data), del 9 giugno 2020 (prot. nn. 26377, 26379 e 26384 di pari data), del 16 ottobre 2020 (prot. nn. 50243 e 50244 di pari data), del 30 ottobre 2020 (prot. nn. 52860 e 52861 di pari data), del 23 novembre 2020 (prot. nn. 58185 e 58190 di pari data) e del 7 gennaio 2021 (prot. nn. 1373 e 1374 dell'8 gennaio 2021) con cui Azimut Capital Management S.p.A. ha trasmesso all'Organismo documentazione concernente l'operato del consulente;

VISTA la nota del 12 marzo 2021 (prot. n. 20180 del 17 marzo 2021) con cui anche alcuni investitori hanno fornito informazioni concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 6 settembre 2021 (prot. n. 60593/21), ritrasmessa al consulente a mezzo raccomandata con nota dell'8 settembre 2021 (prot. n. 61352/21) e notificata in data 25 settembre 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Paolo Bernardo la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:

- proposto ai clienti operazioni d'investimento non adeguate, dissimulando le transazioni effettuate come operazioni autonomamente disposte dai clienti;
- posto in essere, tramite i propri clienti, un'operatività in strumenti finanziari, perseguendo interessi personali ed estranei all'offerta fuori sede, in violazione del principio generale della prestazione dei servizi d'investimento nel miglior interesse dei clienti;
- svolto un'attività di promozione di strumenti finanziari in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto, peraltro, distogliendo le disponibilità dei clienti dai prodotti finanziari offerti dall'intermediario mandante;
- determinato una situazione di opacità nei rapporti con la clientela, anche erogando ingenti somme di denaro in favore di quest'ultima;
- comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
- ricevuto i codici di accesso telematico dei rapporti di pertinenza della clientela;
- posto in essere condotte in violazione e/o elusione dei codici di comportamento dei contratti di agenzia e delle prassi operative degli Intermediari mandanti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Paolo Bernardo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 21 marzo 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Paolo Bernardo e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;

– per le violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari di seguito indicate, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Tali violazioni consistono nell'aver:

- i)* proposto ai clienti operazioni d'investimento non adeguate, dissimulando le transazioni effettuate come operazioni autonomamente disposte dagli stessi;
- ii)* posto in essere, tramite i propri clienti, un'operatività in strumenti finanziari, perseguendo interessi personali ed estranei all'offerta fuori sede, in violazione del principio generale della prestazione dei servizi d'investimento nel miglior interesse del cliente;
- iii)* svolto un'attività di promozione di strumenti finanziari in contrasto con l'interesse del proprio intermediario mandante, distogliendo, peraltro, le disponibilità dei clienti dai prodotti finanziari da esso offerti;
- iv)* determinato una situazione di opacità nei rapporti con la clientela, anche erogando ingenti somme di denaro in favore di quest'ultima;
- v)* ricevuto i codici di accesso telematico dei rapporti di pertinenza della clientela;

– con riguardo alla complessiva gravità del caso, va rilevato che:

- la trasmissione di una rendicontazione falsa, ancorché accertata nei confronti di una sola cliente, risulta nella fattispecie da sanzionare con il massimo edittale, considerato che la stessa, da un lato, risulta diretta ad occultare dolosamente le perdite subite dalla cliente per un importo di denaro molto rilevante e, dall'altro, rappresenta l'atto conclusivo di una



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

continuativa e sistematica dissimulazione della reale situazione finanziaria della cliente, protrattasi per un rilevante arco temporale e realizzata anche attraverso altri espedienti a tal fine orientati, quali la continuativa fornitura di liquidità alla cliente al fine di celare ad essa le perdite subite;

- le ulteriori condotte accertate denotano una così radicale violazione dell'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e di mancata conformazione alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza, da risultare nella fattispecie autonomamente da sanzionare con un provvedimento di radiazione. In particolare, il consulente risulta aver posto in essere un'operatività in strumenti finanziari, in spregio di numerose previsioni normative e perseguendo, in conflitto di interessi, obiettivi personali, in violazione del principio generale della prestazione dei servizi d'investimento nel miglior interesse del cliente;

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Paolo Bernardo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Paolo Bernardo, nato a Bojano (CB) il 13 giugno 1969, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti